

tivamente si impegna ad alzare autorevolmente la voce su richiesta dei cittadini quando le cose, anche a suo avviso, non vanno tanto bene. Non dico quante volte mi sono vanamente espresso in passato contro la proposta dell'adozione ed esaltazione del difensore civico come funzionario dell'ente pubblico. Fatto sta che oggi in Italia il progetto è stato realizzato, che il funzionario civico viene (o dovrebbe essere) «eletto» da una maggioranza qualificata degli stessi consiglieri dell'ente e che, salve rare e lodevoli eccezioni, funziona molto poco e molto male. Nel Comune di Napoli esso non funziona affatto per l'insuperata ragione che dal 2001 ad oggi non si è mai formata una maggioranza qualificata che lo eleggesse. A dicembre del 2004, rispondendo ad un'intervista giornalistica di fine anno, io denunciavo questo vuoto (di cui nessuno pareva si fosse accorto), spiegai che il difensore civico ha un lontano precedente nel *defensor civitatis* del Basso Impero romano e chiai che il *defensor civitatis*, dovendo la sua nomina e le sue sorti alla stessa autorità politica che lo aveva designato, ovviamente non aveva mai contato nulla di nulla. L'intervista fece localmente un certo scalpore. Per due o tre settimane si discusse accesa-mente a Napoli della necessità e dell'urgenza sia di colmare il vuoto del difensore civico sia di dotare costui di una reale indipendenza dall'amministrazione comunale e dai partiti politici. Un consigliere comunale (credo dell'opposizione) mi telefonò a casa per chiedermi di presentare la mia candidatura ed io gli risposi, naturalmente, che il suo era «suonno 'e fantasia». Infine tutto tacque e tutto continua a tacere. Dall'alto dello scalone municipale di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, domina su quelli che salgono e quelli che scendono, maestosa e inesplicabile, la testa (il capo, «la capa») di un grosso busto femminile di antica ma incerta provenienza (cfr. B. Croce, *Storie e leggende napoletane*, riediz. 1990, p. 331). Il buon popolino napoletano è solito chiamarla speditamente «donna Marianna, 'a capa 'e Napoli».

in sé, in cui il *pater familias* dominava autocratico, quasi che egli dovesse essere indennizzato, con questa sua sovranità familiare, dalla subordinazione all'impero dei magistrati», al processo privato (p. 105: «nei processi civili i magistrati usavano grande moderazione; ... compito dei pretori era solo accettare la querela e stabilire le norme processuali che dovevano aver vigore»), e si potrebbe continuare a lungo. È fuor di dubbio che noi storiografi del diritto romano la storia romana generale la bazzichiamo solitamente poco e male: «*mea culpa*». Ma come sarebbe meglio per gli studi, se l'atto di contrizione fosse recitato anche da chi scrive storia dello sviluppo sociale, economico, politico. E fosse seguito dal «pentimento attuoso» di una rapida scorsa a qualche manuale di storia e di istituzioni del diritto romano.

7. I capoversi che precedono sono intesi a dare una piccola dimostrazione pratica di come il giusromanista possa rendersi utile (talora indispensabile) allo storico socio-politico dell'antichità romana nel precisare ed eventualmente nel correggere costruttivamente le sue ricerche. Tra i moltissimi esempi che potrei dare dell'analoga utilità (forse indispensabilità) del giusromanista per gli interpreti e per i «creatori» dei diritti moderni adduco qui, uno per tutti, l'esempio minimo del «difensore civico». Questo istituto è stato regolato in Italia, su fervida istanza di certi partiti democratici, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad integrazione di precedenti leggi regionali, ed è diffuso in quasi tutti gli enti di governo a carattere di amministrazione locale (regioni, province, comuni). Il suo delicatissimo compito è quello di garantire il funzionamento imparziale dell'ente di governo cui si riferisce, di dare voce agli eventuali giusti lamenti dei cittadini e di segnalare pubblicamente le disfunzioni che si verificano. Ciò a (vaga) imitazione e perfezionamento di un gentiluomo semi-pubblico frequente nei paesi scandinavi, il così detto «*Ombudsman*», che effet-

6. Parole di fermezza in parte diverse da quelle usate per i due casi precedenti merita, e me ne spiace, un'opera proclamata (e per altri versi giustamente proclamata) «classica»: quella di Joseph Vogt, *Die römische Republik*, la cui quinta edizione è stata tradotta in italiano nel 1968 (V. J., *La Repubblica romana* [Bari, Laterza ed., 1968] p. XV-442, con prefazione dell'A. e riproduzione delle pagine introduttive dettate da Adolfo Omodeo per la prima ediz. del 1939). Il libro è stato ampiamente rimaneggiato per essere posto al corrente con le più recenti ricerche, come risulta anche dall'aggiornatissima bibliografia finale (p. 417 ss.). Tornare su un'opera così nota e così notoriamente felice, per elogiarne la straordinaria freschezza, è fuor di luogo. Non è fuor di luogo invece segnalare quello che è, mi si consenta, un difetto di questa e di molte altre illustri ricostruzioni della storia romana: la deficienza dell'informazione giuridica, o forse peggio la sottovalutazione della componente giuridica. Una storia tanto acuta nell'analisi dei fatti sociali ed economici, come è quella del Vogt, sorprende, ad esempio, nella superficialità (dirò così) dei cenni dedicati alle *XII tabulae* (p. 58 s.: «ora gli organi dello stato partecipavano al diritto penale e a quello delle obbligazioni, in quanto erano stabilite le norme e la procedura; la sentenza risolutiva di una contesa e l'espiazione di un delitto rimanevano però ancora in ampia misura in mano degli stessi cittadini»), alla *lex Canuleia* (p. 60: «ciò permetteva ora a singoli plebei la forma patrizia del contratto matrimoniale e l'ammissione nella società delle famiglie patrizie e dei loro culti»), al *praetor urbanus* (p. 74: «presto [presto rispetto al 367 a. C.] questo magistrato si applicò a perfezionare il diritto tradizionale – *ius civile* – in base all'autorità della carica attraverso editti – *ius praetorium* –, mettendo lo sviluppo del diritto al passo con il progresso del tempo»), al *ius privatum* (p. 105: «il diritto privato assicurava la libertà di ogni singolo cittadino nel quadro della legge e dei costumi e fondò il recinto della famiglia, chiuso

sima endiadi *ius lexque* (o *lex iusque*), che indicava nel linguaggio giuridico (e forse anche in quello corrente) l'insieme del diritto romano. Secondo: i *pendentia verba notis levibus*, piuttosto che un'allusione (un po' stravagante) alle *notae iuris* ed alla loro interpretazione sono un'allusione (assai più verosimile) alla così detta attività cautelare (anzi, non solo del *cavere*, ma anche dell'*agere*) del giurista, il quale era esperto anche nelle formule (*verba*) che vanno pronunciate per l'affermazione dei diritti, formule che venivano a loro volta ridotte sinteticamente in brevi sigle. Terzo: il giureconsulto non viene giustapposto al *praetor* per essere un giudicante privato *perpetuus*, che cioè esercita la sua funzione ininterrottamente per tutta la vita (anziché per un solo anno), ma viene forse, e più semplicemente, indicato come un privato (*privato in limine*) che era il consigliere, l'ispiratore, insomma l'*alter ego* del *perpetuus populi praetor* (cfr. in certo modo Ulp. D. 2.1.7 pr.: *iurisdictio perpetua*), cioè del *magistratus populi Romani* che emetteva annualmente il suo *edictum perpetuum*, ma notoriamente si adeguava nel redigerlo agli orientamenti espressi dai più autorevoli giuristi dei suoi tempi. Non voglio escludere peraltro che il *perpetuus*, pur riferendosi sintatticamente al *praetor*, sia in qualche modo ambivalente ed abbia una certa qual carica allusiva anche al giureconsulto, che ininterrottamente svolge la sua nobile attività. Più o meno, sarebbe un'ipállage analoga all'oraziano «*vides ut alta stet nive candidum Soracte*», in cui *alta* si collega con *nive*, ma allude marginalmente, se il mio gusto non erra del tutto, anche all'altezza del Soratte. Oppure simile al carducciano «il divino del pian silenzio verde», in cui a me è sempre parso, sia pure irrazionalmente, di sentire una tonalità di verde anche nel divino silenzio del piano verdeggiante. E tutto ciò, se vero, collauda la tesi del Flores, secondo cui Manilio non era affatto un poeta vagante tra le nuvole, ma era un uomo pienamente calato nel suo tempo e nel diritto ad esso relativo.

moglie, non anche in ordine all'esecuzione dell'obbligo di pagare la dote al marito. Direi proprio che Polibio, tutto preso dallo zelo di esaltare la *liberalitas* del suo veneratissimo Emiliano, sia incorso, qui come altrove, in un veniale equivoco in ordine al diritto romano. Errore del quale uno storico «generico» di Roma antica può facilmente non essersi accorto, ma un giusromanista che gli fosse stato accanto probabilmente si sarebbe avveduto.

5. Dall'errore dell'antico Polibio e dello storico non pienamente esperto di diritto romano passiamo all'incertezza, sempre in materia di diritto romano, manifestata da un egregio studioso contemporaneo (cfr. il mio *Iusculum iuris* [1985] 130 ss.). Dunque, nei suoi interessanti studi su Manilio poeta, Enrico Flores (*Contributi di filologia maniliana* [1960] 40 e 47) esamina, tra l'altro, i versi 4.209-214 dell'*Astronomicon*. In questo brano si caratterizza in astratto la figura del giureconsulto romano e si fa riferimento in concreto a un *Servius*, che altri non può essere se non Servio Sulpicio Rufo: «*Hic etiam legum tabulas et condita iura / noverit atque notis levibus pendentia verba, / et licitum sciet, et vetitum quae poena sequatur, / perpetuus populi privato in limine praetor. / non alio potius genitus sit Servius astro, / qui leges potius posuit quam iura retexit*». Il Flores (di cui ovviamente non discuto la lettura) intende i versi in questo senso: che il giureconsulto (*hic*) nato sotto il segno della *Libra*, «conoscerà anche le tavole delle leggi, il diritto stabilito e le parole che dipendono dalle concise note (sc.: le *notae iuris*), e saprà ciò che è lecito e quale pena segua ogni divieto, essendo pretore del popolo, senza interruzione (sc.: *usque ad mortem*), nella sua casa privata; anzi sotto la medesima costellazione sarebbe nato il giurista Servio, del quale possiamo dire che stabilì delle leggi più che spiegare il diritto». Da questa interpretazione mi discosterei, precisandola, nei seguenti punti. Primo: le *legum tabulae* e i *condita iura* sembrano la trasposizione poetica della notis-

La soluzione non è facile, ma io penso che, sopra tutto se è vero, come il Bandelli sostiene, che Scipione Africano subì una forte perdita economica in conseguenza dei processi ben noti che lo riguardarono, egli non potè far seguire all'intenzione di dotare cospicuamente le figlie l'accantonamento effettivo dei 100 talenti: dato che la moglie aveva del suo (e parecchio, stando a quanto si desume dal suo fastoso modo di vivere), egli confidò a lei, con disposizione peraltro puramente ottativa, il compito di provvedere alla dote delle figlie: dote, alla quale, si badi, il costume sociale non vincolava il figlio Publio, che delle due Corneliae, essendo fratello, non era capo-famiglia, ma era tutt'al più soltanto tutore. E può essere interessante, a questo proposito, ricordare che, alcuni secoli dopo, Diocleziano e Massimiano, in un rescritto del 293 (a Basilissa, cfr. CI. 5.12.14), ribadivano che, a sensi di puro diritto romano, «*mater pro filia dotem dare non cogitur ... pater autem de bonis uxoris suae invitae nullam dandi habet facultatem*». Per ottemperare al desiderio del marito (forse sorretto da qualche parziale lascito), Emilia cominciò con l'assegnare in dote a ciascuna figlia, all'atto del matrimonio, 25 talenti. Per altri 25 talenti da dare *dotis causa* a ciascuna, è evidente che, non essendo ammissibile una *dotis promissio post mortem* resa ai generi, Emilia si impegnò verso questi ultimi solo sul piano sociale. Sul piano giuridico essa seguì il sistema di gravare il nipote ed erede testamentario Scipione Emiliano di un *legatum per damnationem*, che obbligava l'Emiliano al versamento delle ingenti somme, rispettivamente, ai mariti Nasica Corculum e Tiberio Gracco. Quanto al comportamento di Scipione Emiliano, che pagò subito e non in tre rate annuali, è degno certo di molta lode che egli non abbia sollevato difficoltà, ma è poco credibile che realmente vigeressero in Roma delle «leggi» che autorizzassero il pagamento dei contanti «*annua, bina, trina die*». Una consuetudine (non una legge) del genere venne in essere, di certo, solo in materia di «restituzione» della dote dal marito alla

rosità (cfr. *Atti Acc. Pontaniana* 30 [1981] 7 ss.). In un passo di Polibio (31.27.1-3) si legge che Scipione Africano (il «maggiore») aveva stabilito per le sue figlie, Cornelia-prima (andata poi sposa a P. Scipione Nasica Corculum) e Cornelia-seconda (maritata, più tardi ancora, a Tiberio Sempronio Gracco), una dote di 50 talenti ciascuna; che la moglie dell'Africano, Emilia, aveva versato di quegli importi solo la metà ai mariti; e che, alla morte di Emilia (162 a. C.), Scipione Emiliano, figlio adottivo del figlio dell'Africano, dovendo versare la seconda metà, non volle approfittare di una «legge» romana che gli concedeva una rateazione in tre anni, e pagò l'importo totale in unica soluzione, con grande e ammirato stupore di tutti per la sua generosità. Come mai di una dote «fissata» dall'Africano si fece carico la moglie? E come mai del residuo di 25 talenti per ciascuna delle sue «zie» (in realtà solo sorelle del padre adottivo) fu ritenuto debitore l'Emiliano? Il problema è reso ancora più spinoso dal fatto che, per ciò che generalmente si sostiene, alla morte dell'Africano (183 a. C.) la prima figlia era stata già promessa in isposa a P. Cornelio Scipione Nasica Corculum, mentre il marito della seconda figlia, cioè Tiberio Gracco, non era ancora in predicato (cfr. Plut. *T. Gr.* 4.4). A mente del Bandelli (*I figli dell'Africano*, in *Index* 5 [1974-75] 127 ss.), Emilia era *uxor*, ma non *in manu* dell'Africano, dunque era probabile titolare di un patrimonio proprio, derivante in parte dalla famiglia di origine e in parte da donativi ricevuti dal marito durante il lungo periodo della sue fortune. Ma l'ipotesi in ordine ai donativi, per verità, non quadra, almeno se si ammette, con i più, che a cavallo tra il III e il II secolo avanti Cristo già vigeva, in quanto derivante da antiche consuetudini, il divieto di donazioni tra coniugi. Comunque, se, secondo Polibio, fu l'Africano a fissare, o anche a mettere insieme (ad accantonare) i 100 talenti occorrenti alla dote delle figlie, perché, stando sempre a Polibio, fu la moglie dell'Africano a costituire in concreto le due doti?

perdono) vanno in Procura della Repubblica; dato che la CIA non manca mai di assicurare un esemplare di stampa alla sterminata Biblioteca del Congresso in America; dato insomma che «*scripta manent*», Lei pubblicando 'entrerà in letteratura'. Vi saranno autori che La citeranno con favore, ma ve ne saranno altri (di solito, moltissimi) che La criticheranno ferocemente. Non parliamo delle implicazioni politiche (per esempio: 'l'autrice parla bene della *lex Canuleia de connubio*, dunque è favorevole alla plebe, dunque è giacobina'; o viceversa, si intende). Le conviene, Signora? Conviene ai suoi congiunti? Lo sa che, dopo oltre un secolo, ancora si cita sprezzantemente lo Huschke per certe sue spericolate esegesi di Gaio? Ricorda le cinque righe scritte che bastavano a Fouché (o era qualcun altro?) per mandare la gente al patibolo? Ci pensi Signora, ci pensi. Poi faccia come crede, s'intende».

3. Il fatto che la signora di cui sopra non abbia seguito il mio consiglio è cosa trascurabile, tanto più che, come ho detto, la tesi di laurea sul *connubium* mi pareva e mi pare apprezzabile. Meno trascurabile, e a volte addirittura da deplorare, è il comportamento di storici affermati, anzi giustamente affermati, che non prendono in considerazione l'opportunità di valersi nelle loro ricerche anche della cooperazione di noi giusromanisti. Dalla nostra specifica esperienza (l'ho già sostenuto nel 2004 in un articolo intitolato *Il passato è un paese straniero*, oggi ripubblicato in *Altre pagine di diritto romano* [riediz. Napoli, De Frede, 2006] 339 ss.) possono derivare utili correzioni di rotta e, in qualche caso, veri e propri salvataggi da errori o addirittura da banalità che nemmeno Baudelaire si sentirebbe di qualificare geniali. Per rendervene conto, volete dare uno sguardo ai quattro capoversi (4-7) che seguono?

4. Il caso di cui parlerò riguarda Scipione Emiliano (il così detto Africano minore) e la sua vera o presunta gene-

Piuttosto vi è stata qualche occasione in cui ho moderatamente reagito mediante un nuovo scritto, mentre vi è stata qualche altra occasione (pur se non proprio frequente) in cui ho portato pazienza ed ho taciuto. Inoltre mi sono sempre più rafforzato nella tendenza a dare consiglio a chi scrive e vuol pubblicare il suo scritto di pensarci due volte, anzi quattro, prima di farlo, perché vi è sempre dietro l'angolo qualcuno pronto ad accusarti di «poncif». Porto ad esempio, nel capoverso che segue, la lettera che indirizzai ad una lontana allieva napoletana che voleva pubblicare in edizione fuori commercio la sua vecchia dissertazione di laurea (una buona dissertazione peraltro) sul *connubium* e che mi aveva chiesto di apporvi una prefazione. Io sconsigliai la pubblicazione, ma l'antica allieva non si persuase, diede alle stampe il volume (nel 1995) e come prefazione ci mise argutamente la mia lettera.

2. «Gentile e cara Amica, il comune sodale M. V., raffinato editore e quant'altro, mi ha inviato una copia della Sua dissertazione di laurea sul *connubium* romano, pregandomi (cioè ordinandomi) di leggerla e di scrivere, in vista della sua pubblicazione, qualche parola di *praefatio*. Ebbene, io non l'ho fatto. Questa mia lettera non è di prefazione, ma è, per rimanere sul latino, di *abdicatio*. E non è per pigrizia, dal momento che negli ambienti napoletani mi chiamano unanimemente «o faticatore». Tanto meno è per scortesia, se è vero che a Napoli molti mi segnano a dito come «o cavaliere». È che anche i cattedratici hanno un onore, ed io Le assicuro sul mio onore che il mio atteggiamento omissivo è unicamente dettato dal riguardo verso un'amabile signora e dall'affetto verso un'amatissima ex allieva. Perché? Perché chi pubblica alcunché è perduto, o almeno ne corre il rischio. Lui (lei), il consorte, i figli, talvolta anche i nipoti. Dato che una copia del libro va, per diritto di stampa, alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, dato che altre copie (che però generalmente, per fortuna, si

III GENIO E BANALITÀ

1. Charles Baudelaire ha confidato a se stesso, in un foglietto di data imprecisabile dei suoi «Diari intimi», che a creare (e in particolare a scrivere) una banalità bisogna essere geniali: sicché si è proposto di scrivere anch'egli, una volta o l'altra, una banalità («Créer un poncif, c'est le génie: je dois créer un poncif»). La confessione a se stesso è diventata una confessione all'Universo quando i *Journeaux intimes* baudelairiani sono stati pubblicati postumi nel 1909. Naturalmente a me non sfugge l'ironia feroce di questo pensiero intimo, ma mi permetto di osservare (io pure, forse, con un tantino di ironia) che a chi scrive qualcosa (e poi non la cancella) molto difficilmente pare di aver gettato giù una banalità. Generalmente gli capita di rendersene conto a cose fatte, quando lo scritto è stato ormai già pubblicato. Lo aiutano molto in questa tardiva presa di coscienza i suoi lettori e, in modo particolare, i suoi critici ed i suoi colleghi (i quali spesso si sottraggono anche alla noiosa fatica di leggerlo con attenzione). A me la cosa è successa numerose volte, per non dire (con ostentazione troppo pacchiana di modestia) sempre. Ne ho preso buona nota, spesso ho riconosciuto tra me e me il mio torto, ma vi è stato anche qualche caso in cui non mi sono capacitato o addirittura (chiedo perdono) sono andato in furia per l'eccesso e la minuziosità delle critiche. Che ho fatto allora? No, non sono sceso sul terreno contro il mio critico, nemmeno gli ho tolto il saluto, neanche mi sono preso la briga di andargli a fare visita personale (come ha fatto qualche persona di mia conoscenza) per chiarire e sostenere anche a voce le mie tesi. Questo no.